



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 14/03/2022

Oggetto:	APPROVAZIONE TABELLA ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER IL TRIENNIO 2022-2024 CON PRECISAZIONE ESENZIONE IMU BENI MERCE DAL 2022 - RETTIFICA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 26/11/2021.
-----------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 18:30, il Consiglio Comunale, al fine di prevenire eventuali contagi da COVID-19, si svolge in modalità telematica mediante videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.

Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
UCCHIELLI PALMIRO	P	VICHI GIANLUCA	P
CALZOLARI MIRCO	P	GIOVANELLI LINDA	P
PENSALFINI MASSIMO	P	ROBERTI GIORGIO	P
GATTONI STEFANO	P	CARTOCETI MARZIA	A
GHISELLI ANGELO	P	LOMBARDO ANDREA	P
BALLERINI ANNA MARIA	P	BEZZICCHERI MIRKO	P
TORCOLACCI BARBARA	P	NICOLINI CARLA	P
CIARONI DANIELA	A	BORLENGHI PAOLO	A
BRIZI EMANUELE	P		

Assegnati n. 17
In carica n. 17

Presenti n. 14
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Massimo Pensalfini** in qualità di **Presidente**
- Partecipa il **Segretario Comunale Maria Aurelia Baldelli**, anche con funzioni di verbalizzante.
- Nominati scrutatori i Signori: **VICHI GIANLUCA, BEZZICCHERI MIRKO, NICOLINI CARLA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

Considerato:

- che l'art. 1, commi 738 e 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 istituisce, a decorrere dal 01.01.2020 la nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160, che attua l'unificazione IMU – TASI, con l'assorbimento della TASI nella nuova IMU, definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Precisato che alla data di redazione della presente proposta di delibera non è stato emanato il decreto previsto dall'art. il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate col decreto medesimo del Ministro dell'economia e delle finanze;

Dato atto che:

- ai fini della redazione del bilancio 2021-2023, con delibera di C.C. n. 26 del 30.07.2020, erano state approvate a partire dall'annualità 2020 le aliquote e le detrazioni per l'abrogata IMU, con un gettito complessivo atteso pari a presunti euro 2.889.000,00= al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà;

- ai fini della redazione del bilancio 2021-2023 con delibera di C.C. n.51 del 27/11/2020 sono state confermate per l'annualità 2021 le aliquote e le detrazioni come da annualità precedente;

Atteso che è volontà dell'amministrazione comunale non aumentare l'imposizione complessiva sui contribuenti, mantenendo inalterato il gettito presunto totale di € 3.000.000,00= al lordo della trattenuta di € 560.000,00= circa che alimenta il fondo di solidarietà comunale per un introito netto di stimati € 2.440.000,00=;

Precisato che con delibera di Consiglio Comunale Nr. 51 del 26/11/2021, già pubblicata in data 03/02/2022 nel portale istituzionale del Federalismo Fiscale, è stata erroneamente inserita nella tabella delle CATEGORIE IMMOBILI al punto 10 la categoria relativa dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. "immobili merce) con un'aliquota del 0,2% e che tale categoria a partire dall'anno 2022 è invece esente ai sensi della legge n. 160 del 2019 all'articolo 1 comma 75;

Ravvisata quindi la necessità di rettificare la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 26/11/2021 provvedendo ad eliminare l'aliquota prevista per gli immobili merce come da indicazioni del MEF con mail del 18/02/2022;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili della nuova IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente come sopra quantificato, può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti aliquote:

ALIQUTA ORDINARIA	ALIQUTA
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	1,00 %

CATEGORIE DI IMMOBILI	ALIQUTE
1. Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,55%
2. Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,55%
3. Alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP e relative pertinenze	0,55%
4. Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica	0,55%
5. Unità immobiliare e relative pertinenze ammesse, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso	0,55%
6. Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0,55%
7. Unità immobiliari categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 139/00 del 19.05.2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	0,55%

8.	Immobili abitativi e relative pertinenze che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai sensi dell'art.2, comma 3 della L. 431/98.	0,90%
9.	Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle dove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione conforme alla tipologia dell'immobile da almeno 1 anno.	1,06%
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994	0,1%

Richiamato il comma 688, art.1 della legge 27.12.2013, n. 147 che stabilisce l'obbligo per i comuni di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti, esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio del 28 ottobre dello stesso anno di riferimento, mediante inserimento del testo degli stessi nel portale del federalismo fiscale;

Dato atto che la presente proposta sarà esaminata dalla competente Commissione Bilancio;

P R O P O N E

1. Di rettificare per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate, la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 26/11/2021, stralciando l'aliquota dello 0,2% erroneamente prevista per gli "immobili merce", che dal 2022 sono esenti;

2. Di approvare quindi, le seguenti aliquote IMU per il triennio 2022/2024 nella misura già vigente per l'anno 2021 escludendo la categoria dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ed in particolare:

ALIQUTA ORDINARIA	ALIQUTA
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	1,00 %

CATEGORIE DI IMMOBILI	ALIQUTE
1. Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,55%
2. Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,55%

	ammesse possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	
3.	Alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP e relative pertinenze	0,55%
4.	Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica	0,55%
5.	Unità immobiliare e relative pertinenze ammesse, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso	0,55%
6.	Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0,55%
7.	Unità immobiliari categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, possedute e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 139/00 del 19.05.2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	0,55%
8.	Immobili abitativi e relative pertinenze che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai sensi dell'art.2, comma 3 della L. 431/98.	0,90%
9.	Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle dove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione conforme alla tipologia dell'immobile da almeno 1 anno.	1,06%
10.	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994	0,1%

2. **di dare atto che** gli obblighi dichiarativi, nonché le detrazioni e le esenzioni applicabili, sono quelle previste nel Regolamento Comunale della nuova IMU;

3. **di dare atto che** le aliquote di cui al punto 1) hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2022;

4. **di dare atto che** il gettito totale previsto dall'applicazione delle aliquote di cui alla presente deliberazione sulla base imponibile della nuova IMU è di presunti € 3.000.000,00= al lordo della trattenuta di € 560.000,00= circa che alimenta il fondo di solidarietà comunale per un introito netto di stimati € 2.440.000,00=;

5. **di assicurare** la massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;

6. **di trasmettere**, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

7. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) al fine di consentire la celere trasmissione dello stesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze e di assicurarne la massima pubblicità ai contribuenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 07.03.2022, favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandrini in data 07.03.2022, favorevole;

“Tenuto conto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella Commissione Consiliare **in data 10.03.2022”**;

Illustra la proposta l'Assessore Torcolacci.

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell'ufficio segreteria come da registrazione di seduta effettuata con supporto magnetico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Stante la particolare forma di svolgimento del Consiglio Comunale, al fine di accertare la reale espressione del voto da parte dei consiglieri comunali, la votazione viene fatta per appello nominale PRESENTI n. 14, VOTANTI n. 14, FAVOREVOLI n. 14;

DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per appello nominale, per le motivazioni sopraindicate: PRESENTI n. 14, VOTANTI n. 14, FAVOREVOLI n. 14;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente
Massimo Pensalfini

Il Segretario Comunale
Maria Aurelia Baldelli